

Ordine del Giorno
Al Bilancio annualità 2015 – Delibera n. 486/2015

SEDUTA DEL 06.08.2015

PROPOSTO DA: Vincenzo Varriale (IDV)

APPROVATO ALL'UNANIMITA'

Rilevato che per i concessionari dei mercatini sottoposti a canoni di concessione è prevista una rateazione massima di 12 rate delle somme dovute a fronte di un avviso di pagamento mentre per quelli sottoposti a canone COSAP è prevista una rateazione di 36 mesi;

al fine di equiparare le due tipologie di concessionari ed in analogia al vigente regolamento Cosap relativo alla dilazione, sospensione e rateazione del pagamento

Propone la dilazione, sospensione e rateazione del pagamento

° Su richiesta del concessionario, nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa dal dirigente del Servizio competente la ripartizione delle somme dovute a fronte di un avviso di pagamento, secondo un piano rateale predisposto dal Servizio competente e firmato per accettazione dal concessionario, che si impegna a versare le somme dovute secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno del mese. Sugli importi rateizzati sono previsti gli interessi previsti per legge, oltre al rimborso delle spese.

° La richiesta di dilazione deve essere presentata prima della prima scadenza utile per il pagamento del debito allegando l'attestazione comprovante l'avvenuto pagamento di un dodicesimo dell'importo complessivamente dovuto. Tale versamento costituisce acquiescenza al provvedimento di accertamento del debito. Il Servizio competente dovrà dare riscontro alla richiesta di rateazione entro 60 giorni dal suo ricevimento.

° La rateazione non è consentita:

- a) Quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni;
- b) Se l'importo complessivo dovuto è inferiore ad € 1.000,00;

La durata del piano rateale non può eccedere i tre anni (36 rate mensili).

° Per gli importi superiori ad € 10.000,00 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da istituto bancario o da società assicurativa iscritta IVASS.

° L'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore ad € 100,00.

° In caso di mancato pagamento di una rata, alle scadenze stabilite dal piano di rateazione, il contribuente decade automaticamente dal beneficio e le somme residue dovute sono immediatamente riscuotibili mediante l'iscrizione al ruolo coattivo.

° È ammesso l'accollo del debito altrui senza liberazione del debitore originario.